



*COMUNE DI FIANO ROMANO*  
*Provincia di Roma*

**REGOLAMENTO**  
**BARBIERI, PARRUCCHIERI,**  
**ESTETISTI.**

## indice

articolo 1 <i>oggetto del regolamento</i> .....	
articolo 2 <i>autorizzazione dell'attività</i> .....	
articolo 3 <i>presentazione della domanda</i> .....	
articolo 4 <i>accertamenti per il rilascio della autorizzazione</i> .....	
articolo 5 <i>disposizioni amministrative relative agli esercizi</i> .....	
articolo 6 <i>determinazione dei limiti numerici degli esercizi</i> .....	
articolo 7 <i>superficie minima</i> .....	
articolo 8 <i>ubicazione degli esercizi</i> .....	
articolo 9 <i>commissione comunale</i> .....	
articolo 10 <i>cessione o locazione dei locali di esercizio</i> .....	
articolo 11 <i>subingresso e trasferimento</i> .....	
articolo 12 <i>diniego dell'autorizzazione</i> .....	
articolo 13 <i>requisiti igienico-sanitari</i> .....	
articolo 14 <i>accertamenti sanitari per il personale addetto</i> .....	
articolo 15 <i>idoneità sanitaria</i> .....	
articolo 16 <i>conformità delle apparecchiature e delle procedure</i> .....	
articolo 17 <i>esposizione di titoli, orari e tariffe</i> .....	
articolo 18 <i>sanzioni</i> .....	
articolo 19 <i>disposizioni Finali</i> .....	

## **articolo 1**

### ***oggetto del regolamento***

---

Il presente regolamento disciplina l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna, e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, esercitata in forma individuale o in forma societaria di persone o di cooperative, o in altra qualsiasi forma di cui all'art.3 della legge 8 agosto 1985, n.443, in apposito locale o presso l'abitazione del titolare, anche a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito con legge 14 febbraio 1963, n.161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n.1142.

Per mestieri affini si intendono le imprese esercenti l'attività di estetica comprendenti tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Rientrano nell'attività di estetica quelle di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure.

Tutte le attività definite al presente articolo non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio.

Sono escluse dal presente regolamento le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

## **articolo 2**

### ***autorizzazione dell'attività***

---

Le attività di cui all'articolo 1 sono soggette ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del settore, sentito il parere della apposita commissione prevista dall'articolo 10 del presente regolamento e previa l'autorizzazione sanitaria circa l'igiene dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici usati.

## **articolo 3**

### ***presentazione della domanda***

---

La richiesta di autorizzazione è presentata al Dirigente del settore in carta legale e deve contenere:

- 1- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Per le imprese societarie o cooperative, la richiesta viene redatta e firmata dal legale rappresentante o dalla persona cui è affidata la direzione dell'impresa stessa.
- 2- precisa ubicazione del locale di esercizio;
- 3- planimetria 1:100 del locale di esercizio;
- 4- l'esplicita indicazione se l'attività viene esercitata presso l'abitazione del richiedente.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1- certificato della Commissione provinciale per l'artigianato attestante la qualifica professionale.
- 2- certificato rilasciato dall'autorità sanitaria competente che attesti l'idoneità sanitaria e tecnico sanitaria dei locali.
- 3- certificato sanitario personale del richiedente.
- 4- copia denuncia Nettezza Urbana.

E' fatto obbligo al richiedente di presentare, una volta ottenuta, la certificazione di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1988, n.443.

Qualora la domanda di autorizzazione sia relativa al trasferimento di un esercizio per causa di sfratto in nuovi locali non ubicati entro il limite di distanza stabilito all'articolo 6, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda copia della comunicazione di finita locazione relativa ai locali ove era originariamente ubicata l'attività.

#### **articolo 4** ***accertamenti per il rilascio della autorizzazione***

---

Il rilascio della autorizzazione è subordinato:

- 1- al compimento della maggiore età per il richiedente;
- 2- all'accertamento della qualificazione professionale.
- 3- al possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale accertamento non è necessario se l'impresa risulta, sulla base di certificazioni allegate, già iscritta in un Albo Provinciale delle imprese artigiane.
- 4- alla regolare costituzione della società
- 5- al possesso dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili per lo svolgimento dell'attività, accertati dall'autorità sanitaria;
- 6- all'accertamento dei requisiti di idoneità statica qualora i locali non siano sistemati al piano terreno degli edifici, risultante da attestazione dell'ufficio tecnico comunale, ovvero di un tecnico iscritto all'albo professionale;
- 7- all'accertamento che l'esercizio rientri nel limite degli esercizi come fissato all'articolo 6 del presente regolamento
- 8- all'accertamento che l'esercizio che sia ubicato alla distanza prescritta dagli esercizi preesistenti, come riportata all'articolo 6 del presente regolamento, su attestazione dell'ufficio di polizia municipale.

Qualora la domanda di autorizzazione sia relativa al trasferimento di un esercizio per causa di sfratto dai locali ove era originariamente ubicata l'attività, il rilascio del titolo non è subordinato all'accertamento del rispetto della distanza minima, prescritto al punto 8 del presente articolo.

#### **articolo 5** ***disposizioni amministrative relative agli esercizi***

---

L'autorizzazione ad esercitare l'attività di parrucchiere per uomo o donna è unica, e consente indifferentemente l'esercizio dell'attività sia per l'uomo che per la donna che per entrambi, senza necessità di differenziare i locali ove si svolge l'attività stessa.

A partire dalla data di approvazione del presente regolamento, stante l'unicità dei requisiti professionali, gli operatori che esercitino l'attività di parrucchiere disgiuntamente per uomo o donna possono esercitare tale attività congiuntamente, sia per l'uomo che per la donna che per entrambi, senza necessità di differenziare i locali ove si svolge l'attività stessa e senza alcuna formalità.

L'attività di parrucchiere, sia per uomo che per donna, può essere svolta congiuntamente all'attività di estetica, nel rispetto di tutte le autorizzazioni comunali necessarie, e nel rispetto delle prescrizioni in materia di igiene e sanità.

## **articolo 6**

### ***determinazione dei limiti numerici degli esercizi***

---

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili, per le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento, è stabilito in relazione alla popolazione residente, ed in misura delle capacità di gravitazione della popolazione fluttuante riscontrata nelle aree abitate, ed è differenziato per le tre diverse attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, e mestieri affini; il numero è determinato dalla Giunta comunale sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, in rapporto agli indici numerici di cui ai prospetti seguenti.

Esercizi in cui si esercitano congiuntamente più attività sono soggetti al rispetto del limite numerico stabilito per ognuna delle attività che si intendono esercitare.

Il rapporto tra autorizzazioni e popolazione è indicato nel successivo prospetto 1.

#### **• *Prospetto 1 - rapporto tra popolazione e autorizzazioni***

---

##### ***barbiere:***

1 autorizzazione ogni 1.000 abitanti o frazione superiore a 500

##### ***parrucchiere per uomo o donna:***

1 autorizzazione ogni 500 abitanti o frazione superiore a 300

##### ***mestieri affini:***

1 autorizzazione ogni 500 abitanti o frazione superiore a 300

In base ai dati riportati al prospetto precedente è determinato il numero complessivo di autorizzazioni già rilasciate, delle autorizzazioni totali rilasciabili e quindi delle autorizzazioni disponibili è indicato nei successivi prospetti 2.

#### **• *prospetto 2.1 autorizzazioni rilasciate***

---

<i>tipo di esercizio</i>	<i>barbiere</i>	<i>parrucchiere</i>	<i>affini</i>
totale	n. 3	n. 7	n. 5

#### **• *prospetto 2.2 autorizzazioni totali rilasciabili***

---

<i>tipo di esercizio</i>	<i>barbiere</i>	<i>parrucchiere</i>	<i>affini</i>
totale	n. 8	n. 16	n. 16

#### **• *prospetto 2.3 autorizzazioni totali disponibili.***

---

<i>tipo di esercizio</i>	<i>barbiere</i>	<i>parrucchiere</i>	<i>affini</i>
totale	n. 5	n. 9	n. 11

## **articolo 7**

### ***superficie minima***

---

La superficie minima su cui si può svolgere l'attività, differenziata le diverse attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini è indicata nel successivo prospetto 3; gli esercizi che svolgono più attività devono avere una superficie minima pari alla superficie di una delle

attività più il 50% delle altre attività esercitate; se l'attività viene esercitata all'interno di locali commerciali la superficie minima è pari al 75% di quella indicata.

### ***prospetto 3 - Superfici minime***

---

- 1- barbiere: mq. 20
- 2- parrucchiere per uomo o donna: mq. 35
- 3- mestieri affini: mq. 40

## **articolo 8** ***ubicazione degli esercizi***

---

Gli esercizi stessi dovranno essere ubicati al piano terreno, con accesso diretto da via o altra area pubblica, ovvero gravata da servitù di pubblico passaggio; gli stessi non dovranno comunicare con abitazioni o con locali destinati ad altre attività; nel caso gli esercizi siano posti ai piani superiori al piano terreno dovrà essere assicurato l'accesso agli organi di vigilanza.

Gli esercizi possono essere ubicati anche presso l'abitazione del titolare dell'autorizzazione qualora il titolare stesso consenta i controlli delle autorità competenti nei locali adibiti alla attività, e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

## **articolo 9** ***commissione comunale***

---

La commissione consultiva di cui all'articolo 2 bis della legge 161/63, come modificata dalla legge 1142/70 ed integrata dalla legge 735/84 è così composta:

- 1) dal Dirigente del settore, o da un suo delegato, il quale assume la carica di Presidente di commissione.
- 2) da tre rappresentanti della categoria artigianale.
- 3) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative
- 4) da un rappresentante dell'autorità sanitaria
- 5) dal comandante della polizia municipale
- 6) da un rappresentante della commissione provinciale dell'artigianato o da un suo delegato, artigiano della categoria, residente nel comune.

## **articolo 10** ***cessione o locazione dei locali di esercizio***

---

La cessione, la locazione o la sublocazione dei locali di esercizio non si configurano come cessione dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 2, che è strettamente personale; ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, il nuovo proprietario, ovvero il locatario o sublocatario dei locali, è soggetto a tutte le norme del presente regolamento.

## **articolo 11** ***subingresso e trasferimento***

---

Il trasferimento e il subingresso dell'esercizio per atto tra vivi o per causa di morte sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

Alla domanda di autorizzazione al trasferimento, che deve contenere l'ubicazione esatta dei nuovi locali, devono essere allegati le certificazioni di idoneità sanitaria e tecnico-sanitaria relative ai nuovi locali medesimi.

Alla domanda di autorizzazione al subingresso nell'attività di una impresa esistente, che deve contenere l'indicazione inequivoca della attività esistente, deve essere allegata la documentazione relativa ai requisiti professionali del subentrante.

La autorizzazione al trasferimento dell'esercizio, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 10, è concessa accertato il rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

La autorizzazione al subingresso, che non è soggetta al parere della commissione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, è concessa a condizione che:

- a) venga documentata la regolare cessione della azienda, tramite presentazione di un atto registrato.
- b) il subentrante abbia i requisiti professionali previsti dalla Legge e dal presente regolamento.
- c) i locali rispondano ai requisiti del presente regolamento.
- d) Venga rispettato quanto disposto all'articolo 8
- e) Venga consegnata copia della denuncia di iscrizione al registro dei ruoli della Nettezza Urbana

## **articolo 12**

### ***diniego dell'autorizzazione***

---

Il diniego dell'autorizzazione, motivato, deve essere notificato al richiedente entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione, o se sottoposta a parere della commissione di cui all'articolo 7, dalla data in cui è stato reso il parere medesimo; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso entro il trentesimo giorno dalla notifica.

## **articolo 13**

### ***requisiti igienico-sanitari***

---

I locali destinati allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1 devono possedere i seguenti requisiti igienico-sanitari

- 1- I pavimenti devono essere in continuità costituiti da materiale integro, impermeabile e lavabile; non sono ammessi i pavimenti in moquette.
- 2- Le pareti devono essere rivestite fino ad una altezza di metri 2 in piastrelle di marmo, in ceramica, a smalto, o in altro materiale lavabile; se trattasi di materiale pittorico la lavabilità, espressa in termini di resistenza alla abrasione umida, non deve essere inferiore a 25.000 cicli Gardner come certificata dalle schede tecniche dei materiali usati.
- 3- I locali devono essere dotati dei necessari servizi, acqua corrente, vaschette, lavabi, con regolari condutture di scolo delle acque verso l'esterno.
- 4- I rifiuti possono essere conservati esclusivamente per il periodo strettamente necessario, in un locale separato, in appositi recipienti coperti.
- 5- L'esercizio deve essere dotato di idonei presidi per la disinfezione delle apparecchiature, posti all'interno dei locali dell'esercizio medesimo.
- 6- I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione, come stabilito dal regolamento edilizio comunale; in caso i locali non risultino conformi, l'autorizzazione è subordinata all'esistenza di un impianto di ricircolo integrale dell'aria e di un idoneo impianto di illuminazione.
- 7- I locali comunicanti con l'esercizio, non facenti parte dell'esercizio, devono essere dotati di disimpegno indipendente.
- 8- I locali devono essere dotati di un impianto di evacuazione dei fumi, degli odori, e dei vapori prodotti dalle sostanze eventualmente utilizzate.
- 10- I locali devono essere dotati di servizi igienici, e di una cassetta di medicazione.

## **articolo 14**

### ***accertamenti sanitari per il personale addetto.***

---

Non possono essere addetti alle attività di cui all'articolo 1, persone non sottoposte a visita da parte dell'autorità sanitaria, la quale accerta che queste non siano affette da malattie infettive, contagiose o diffuse, o da postumi di queste, che le mettano in condizione di contagiare altri.

L'autorità sanitaria ha facoltà di predisporre in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti in merito alla tutela della salute pubblica; qualora risulti la presenza nell'esercizio, in qualità di addetto a qualsiasi titolo, di persone non sottoposte a visita preventiva di cui al comma precedente, il titolare è passibile di contravvenzione e, in caso di recidiva, del provvedimento di sospensione della attività o della chiusura dell'esercizio.

## **articolo 15**

### ***idoneità sanitaria***

---

La immunità da malattie infettive, contagiose o diffuse, per le persone addette all'esercizio, è attestata dal possesso dell'attestato di idoneità sanitaria rilasciato dall'autorità competente per territorio.

Gli addetti sono tenuti a sottoporsi a visite di controllo annuali, effettuate dall'autorità sanitaria competente o da un medico di fiducia il cui referto deve essere presentato alla autorità medesima, ed al rispetto di tutte le norme di profilassi stabilite.

## **articolo 16**

### ***conformità delle apparecchiature e delle procedure***

---

Le imprese sono tenute ad utilizzare apparecchi conformi a tutte le normative vigenti.

Le imprese esercenti l'attività di estetica di cui alla legge 4 gennaio 1990 n.1, sono tenute ad utilizzare apparecchiature rispondenti ai requisiti stabiliti nella legge medesima.

L'Ufficio del medico provinciale è tenuto a verificare tale rispondenza.

Inoltre:

- 1- Il personale deve indossare idoneo abbigliamento.
- 2- La biancheria usata per la clientela può essere utilizzata nuovamente solo dopo idonea pulitura.
- 3- Strumenti da taglio o da abrasione, se riutilizzabili, devono essere puliti e disinfettati dopo l'uso.
- 4- Strumenti da acconciatura devono essere ripuliti dai peli o dai capelli eventualmente attaccatisi ai medesimi.
- 5- Il personale addetto all'uso di materiali o cosmetici che contengano sostanze velenose, ed in particolare all'uso di preparati per permanente a freddo a base di acido tioglicolico e di tioglicolati (il cui contenuto in acido non può essere superiore al 6%), è tenuto all'uso di guanti in gomma.

## **articolo 17**

### ***esposizione di titoli, orari e tariffe***

---

E' fatto obbligo ai titolari dell'esercizio, di esporre al pubblico la autorizzazione amministrativa, le tariffe praticate e stabilite dalle Associazioni di Categoria, l'orario di attività dell'esercizio e dei giorni di chiusura (ovvero il giorno di chiusura settimanale oltre alla domenica e festivi.)

Il cartello riportante orari e ferie deve essere visibile anche dall'esterno dell'esercizio.

L'orario deve essere conforme a quello stabilito nel presente regolamento, come approvato da Consiglio Comunale; la disciplina degli orari, fermo restando il rispetto delle leggi esistenti, può essere modificata con Ordinanza del Dirigente del settore; gli esercizi in cui si eserciti

congiuntamente più di una attività tra quelle indicate all'articolo 1, in caso di diversa disciplina di orario, hanno facoltà di scelta tra i diversi orari stabiliti.

Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di comunicare agli uffici comunali il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie.

Gli orari stabiliti sono quelli previsti dalla vigente legislazione, liberamente distribuiti nell'arco della giornata.

## **articolo 18**

### ***sanzioni***

---

In caso di inadempienza o inosservanza delle norme del presente regolamento, ovvero di mancanza da parte di imprese esistenti dei requisiti stabiliti nel regolamento medesimo, il Dirigente del settore ordina al titolare dell'esercizio l'ottemperanza alle norme richieste entro un termine congruo.

L'ottemperanza alle norme può anche prevedere il trasferimento dell'attività in altri locali.

Qualora entro 2 anni l'interessato non abbia ottemperato il Dirigente del settore dispone la revoca dell'autorizzazione.

Chi abbia subito il provvedimento di revoca dell'autorizzazione è tenuto alla immediata cessazione dell'attività.

Qualora l'attività sia esercitata senza alcuna autorizzazione il Dirigente del settore ordina l'immediata cessazione della attività stessa, con la conseguente chiusura dell'esercizio.

## **articolo 19**

### ***disposizioni Finali***

---

Il presente regolamento annulla e sostituisce la precedente regolamentazione previgente.